



n. 6

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Ufficio Affari Legali, del Personale ed Adempimenti disciplinari

Relazione

Oggetto: Patti Pietro c/E.S.A. - Esecuzione Sentenza n° 82/2021 del 02/02/2021 resa dal Tribunale di Agrigento sfavorevole per l'Ente - Riconoscimento debito fuori bilancio.

Con Sentenza n. 82/2021, pubblicata il 02/02/2021 il Tribunale di Agrigento accoglieva il ricorso condannando l'E.S.A. al pagamento in favore dello stesso lavoratore a titolo del risarcimento del danno per illegittima reiterazione dei contratti termine quantificato nella misura di un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento di fatto percepita oltre interessi legali dalla data della predetta Sentenza al soddisfo, oltre alla rifusione delle spese di lite afferenti il giudizio de quo, liquidate in €. 2.100,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge.

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha invitato l'Ente ad adempiere tempestivamente al pronunciamento del Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento.

Pertanto si deve procedere al pagamento delle somme di cui è condanna nella citata Sentenza resa dal Tribunale di Agrigento indicata in epigrafe, onere ormai indifferibile e la cui mancata esecuzione esporrebbe questo Ente ad ulteriore aggravio di spese e danni all'Erario.

Per quanto statuito in Sentenza occorre impegnare la somma di €. 21.919,24 così ripartita: €. 21.498,36 quale retribuzione globale (1.791,53 X dodici mesi) oltre interessi legali pari ad €. 420,88 da corrispondere al Sig. Patti Pietro ed altresì di €. 1.255,80 quali spese legali in favore del procuratore di controparte Avv. Mariangela Acquisto così ripartite : €. 1.050,00 quali compensi ed onorari, spese generali al 15% €.157,50, CPA al 4% €. 48,30 nonché all'Avv. Salvatore Vaccaro di €. 1.255,80 quali spese legali così ripartite : €. 1.050,00 quali compensi ed onorari, spese generali al 15% €.157,50, CPA al 4% €. 48,30 per la somma di complessiva di €. **24.430,84** come disposto dal Giudice del Tribunale di Agrigento.

Tale spesa urgente può essere ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza economica della gestione del bilancio di previsione 2023/2025 al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi trattandosi di obbligazione discendente da atto giuridicamente vincolante, qual appunto la sentenza n.82/2021 emessa dal G.L. del Tribunale di Agrigento.

La spesa in oggetto di complessivi di €. **24.430,84** è ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza economica della gestione del bilancio di previsione 2023/2025, trovando copertura al cap. 92 del bilancio di previsione esercizio 2023.

AREA AFFARI GENERALI E COMUNI – F.R.
UFFICIO AFFARI LEGALI E AD. DISCIPLINARI
II DIRIGENTE REGGENTE

Dr. Franco Greco





ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Ufficio Affari Legali, del Personale ed Adempimenti disciplinari
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 32 DEL 03.08.2023

Oggetto: Patti Pietro c/E.S.A. - Esecuzione Sentenza n° 82/2021 del 02/02/2021 resa dal Tribunale di Agrigento sfavorevole per l'Ente - Riconoscimento debito fuori bilancio.

PROPOSTA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con ricorso depositato in data 25/02/2019 il Sig. Patti Pietro esponeva al Tribunale di Agrigento di aver prestato attività lavorativa a far data 20/07/1989 presso l'E.S.A., aventi oggetto attività di Meccanizzazione Agricola, in forza dei reiterati contratti a tempo determinato con contratti infra annuali con mansioni di operaio agricolo specializzato e, per l'effetto, domandava risarcimento del danno per la reiterazione dei contratti a termine operata dall'Ente convenuto ai sensi del D. lgs. 81/2015 chiedendo la corresponsione economica pari a 14 mensilità oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e vittoria di spese legali con distrazione dei compensi a favore degli Avvocati antistatari Mariangela Acquisto e Salvatore Vaccaro;

ATTESO che con Sentenza n. 82/2021, pubblicata il 02/02/2021 il Tribunale di Agrigento accoglieva il ricorso condannando l'E.S.A. al pagamento in favore dello stesso lavoratore a titolo del risarcimento del danno per illegittima reiterazione dei contratti termine quantificato nella misura di un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento di fatto percepita oltre interessi legali dalla data della predetta Sentenza al soddisfo, oltre alla rifusione delle spese di lite afferenti il giudizio de quo, liquidate in €. 2.100,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge;

CONSIDERATO che occorre adempiere tempestivamente al *dictum* giudiziale, giusto parere dell'Avvocatura Distrettuale di Palermo;

RITENUTO che per quanto sopra motivato sussistono le condizioni contabili per il riconoscimento e il pagamento del superiore debito;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al pagamento delle somme di cui è condanna nella citata Sentenza resa dal Tribunale di Agrigento di cui sopra è cenno, onere ormai indifferibile e la cui mancata esecuzione esporrebbe questo Ente ad ulteriore aggravio di spese e danni all'Erario;

CONSIDERATO che occorre impegnare la somma di €. 21.919,24 così ripartita: €. 21.498,36 quale retribuzione globale (1.791,53 X dodici mesi) oltre interessi legali pari ad €. 420,88 da corrispondere al Sig. Patti Pietro ed altresì di €. 1.255,80 quali spese legali in favore del procuratore di controparte Avv. Mariangela Acquisto così ripartite : €. 1.050,00 quali compensi ed onorari, spese generali al 15% €.157,50, CPA al 4% €. 48,30 nonché all'Avv. Salvatore Vaccaro di €. 1.255,80 quali spese legali così ripartite : €.

1.050,00 quali compensi ed onorari, spese generali al 15% €.157,50, CPA al 4% €. 48,30 per la somma di complessiva di €. **24.430,84** come disposto dal Giudice del Tribunale di Agrigento;

RITENUTO che tale spesa urgente possa essere ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza economica della gestione del bilancio di previsione 2023/2025 al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi trattandosi di obbligazione discendente da atto giuridicamente vincolante, quale appunto la sentenza n. 82/2021 emessa dal Tribunale di Agrigento;

RITENUTO che per le sopraesposte motivazioni la superiore delibera e la correlativa spesa è da ritenersi urgente ed indifferibile stante la necessità per l'Ente di evitare ulteriore aggravio di spese;

CONSIDERATO che il presente atto rientra tra quegli atti per cui l'Ente è autorizzato in quanto spese di natura urgente ed inderogabile;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell'E.S.A. n. 21 del 25 maggio 2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

VISTA l'urgenza e la indifferibilità della adozione del presente atto:

PROPONE:

- di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 118/2011 e per quanto di competenza la legittimità del debito fuori bilancio per la somma complessiva di €. **24.430,84** per le motivazioni espresse in premessa;

- di dare atto che la spesa in oggetto di complessivi di €. **24.430,84** è ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza economica della gestione del bilancio di previsione 2023/2025, trovando copertura al cap. 92 del bilancio di previsione esercizio 2023;

- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti gestionali consequenziali alla liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento.


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Coll. Amm./vo Sergio Mirabella

**AREA AFFARI GENERALI E COMUNI – F.R.
UFFICIO AFFARI LEGALI E AD. DISCIPLINARI**

II DIRIGENTE REGGENTE

Dr. Franco Greco



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA


POSITIVO

NEGATIVO

AREA AFFARI GENERALI E COMUNI- FONDO DI ROTAZIONE

Il Dirigente Reggente

Dr. Franco Greco



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

POSITIVO

ATTO: 19505

IMPEGNO: 230367

SUBIMPEGNO:


NEGATIVO



SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Dirigente Reggente

Dr. Giuseppe Greco




Ai sensi dell'art. 20, 3° comma, L.R. n° 19/05

Si rende il Favorevole visto di legittimità

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mario Candore



DELIBERAZIONE n. 32
Commissario Straordinario

OGGETTO: Patti Pietro c/E.S.A.- Esecuzione Sentenza n. 82/2021 del 02/02/2021 resa dal Tribunale di Agrigento sfavorevole per l'Ente - Riconoscimento debito fuori bilancio.-

L'anno duemilaventitre, il giorno 3 del mese di agosto in Palermo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con l'intervento in videoconferenza del Commissario Straordinario Dott. Carlo Domenico Turriciano, per il Collegio Straordinario dei Revisori, è presente in videoconferenza la Presidente Dr.ssa Caterina Agate assenti giustificati i Componenti Dr. Eustachio Cilea e Dr. Vincenzo Marinello.

Assiste il Direttore Generale Dott. Mario Candore

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75;
VISTA la L.R. n. 212 del 14/09/1979; VISTA la L. R. n. 22 del 28/03/1995; VISTA la L. R. n. 19 del 20/06/1997;
VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44; VISTA la L. R. n. 19 del 23/12/2005; VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;
VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170 /C.ad Acta del 19/06/2012 e reso esecutivo con nota prot. 38979 del 10/12/2012;
VISTA la Determina Commissariale n. 7 del 21 marzo 2023, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al Dott. Mario Candore - Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale - l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo. Procedure attuative ex art. 44 comma 4 della L. R. n. 17 del 28 dicembre 2004;
VISTA la Delibera n. 7 del 31 marzo 2023, che ratifica la determinazione commissariale sopra citata;
VISTO il D. A. n. 33/Gab. dell'8 luglio 2021, con il quale viene costituito il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti dell'Ente di Sviluppo Agricolo;
VISTA La Delibera di Giunta Regionale n. 13 del 05 gennaio 2023 con la quale la Giunta regionale di Governo ha deciso di revocare, ai sensi dell'art.3-ter della legge regionale 28 marzo 1995 n. 22 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo e di nominare il Dott. Carlo Domenico Turriciano, Funzionario dell'Amministrazione regionale, Commissario Straordinario dell'E.S.A., con i poteri di Presidente e del Consiglio di Amministrazione fino all'insediamento degli organi ordinari di amministrazione;
Visto il D.P. n. 05/Serv. 1°/S.G. del 10 gennaio 2023 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha nominato quale Commissario Straordinario dell'Ente di Sviluppo Agricolo il Dr. Carlo Domenico Turriciano;
VISTA la nota di convocazione Prot. n. 6306/C.S. del 27 luglio c.a. che convoca il Consiglio di Amministrazione per il giorno 3 agosto c.a. alle ore 11,00 con la quale si invita il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti a partecipare alla seduta Consiglio di Amministrazione.

VISTA e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;
VISTO il parere di Regolarità Tecnica;
VISTO il parere di Regolarità contabile;
ATTESO che il Direttore Generale ha apposto il favorevole visto di legittimità ai sensi dell'art.20,3° comma, L.R. n°19/05;
RITENUTA la propria competenza;

DELIBERA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 118/2011 e per quanto di competenza la legittimità del debito fuori bilancio per la somma complessiva di €.24.430,84 per le motivazioni espresse in premessa;
- di dare atto che la spesa in oggetto di complessivi €.24.430,84 è ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza economica della gestione del bilancio di previsione 2023/2025, trovando copertura al cap. 92 del bilancio di previsione esercizio 2023;
- di impegnare la somma complessiva di €. 24.430,84 al cap. 92 del bilancio di previsione triennale 2023/2025;
- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti gestionali consequenziali per l'assunzione dell'impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva - insistente in ambito di riconoscimento debito - sarà trasmessa, ai sensi delle vigenti disposizioni, dall'Ufficio Organi Amministrativi, oltre che agli uffici di competenza per gli atti consequenziali, anche all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ed alla Procura Regionale Corte di Conti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Carlo Domenico Turriciano



R.G. LAV. 646/2019

SENT. N. 82/2021



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darci assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrere con essi quando ne siano legalmente richiesti.

Il presente originale viene rilasciato a richiesta dei difensori AVV.TI MARIANGELA ACQUISTO e SALVATORE VACCARO nell'interesse di PIETRO PATTI e di SE STESSI, quali procuratori antistatari, per uso esecuzione forzata.

Agrigento, 24/02/2022.

Il Funzionario Giudiziario

Salvatore Camilleri

(Firmato digitalmente)



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
 TRIBUNALE DI AGRIGENTO
 Sezione Lavoro

Il giudice del Tribunale di Agrigento Alfonso Pinto, *in funzione di Giudice del Lavoro*, in seguito all'udienza del 02 febbraio 2021 tenuta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 646/2019
promossa da

Patti Pietro, C.F. PTTPTR60S11A089K, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Vaccaro e Mariangela Acquisto, giusta procura in atti,

-ricorrente-

Contro

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo,

-resistente-

Oggetto: contratti a termine e risarcimento del danno

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

Con ricorso depositato il 25.02.2019, l'odierno ricorrente - premesso di aver svolto, a far data dal 20/07/1989, attività di lavoro subordinato alle dipendenze e in favore dell'Ente di Sviluppo Agricolo in forza di reiterati contratti a tempo determinato aventi a oggetto attività di meccanizzazione agricola - chiedeva dichiararsi l'illegittimità dei suddetti contratti sotto il profilo della violazione del limite temporale e, per l'effetto, condannarsi l'Ente convenuto al risarcimento del danno previsto dal d. lgs. 81/2015, in misura pari a 21.221,20 euro, ossia equivalente a n. 14 mensilità, riferita all'ultima retribuzione media globale di fatto da lui percepita o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della decisione al soddisfo.



Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Si costituiva in giudizio l'Ente di Sviluppo Agricolo, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza e l'intervenuta prescrizione delle pretese retributive formulate dal ricorrente e, contestando, nel merito, la fondatezza delle domande delle quali ha chiesto il rigetto. Con condanna alle spese.

All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27, in esito al deposito telematico di note scritte, la causa veniva decisa con adozione fuori udienza della sentenza.

Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, va preliminarmente, rilevato che l'eccezione di decadenza formulata dall'Ente resistente non risulta meritevole di accoglimento.

Sul punto, si osserva che l'art. 32 della legge n. 183/2010 prevede che la disciplina delle impugnazioni indicate dal nuovo art. 6 della legge n. 604/1966 si applichi anche *"all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo"*.

Segnatamente, dal dato letterale di tale disposizione si evince che il suindicato art. 6 si applica esclusivamente alle azioni di nullità del termine che sia apposto al contratto ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del d. lgs. n. 368/2001 e, dunque, soltanto alle azioni volte all'accertamento della carenza delle ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive legittimanti, in via generale, il ricorso a tale tipologia contrattuale, ovvero dirette a contestare la ricorrenza delle specifiche condizioni tipizzate per i settori del trasporto aereo e dei servizi postali, oppure rivolte a sanzionare l'insussistenza delle condizioni che consentono la proroga del contratto.

L'art. 32 non contiene, invece, alcun richiamo alla fattispecie disciplinata dall'art. 5, comma 4-bis, del d. lgs. n. 368/2001, secondo il quale *"ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera indeterminato ai sensi del comma 2"*.

Ne consegue che alle azioni fondate sulla violazione dei limiti alle successioni dei contratti a termine – qual è quella contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in cui il ricorrente non ha impugnato il termine apposto al contratto, ma ha chiesto esclusivamente la condanna dell'Ente al risarcimento



del danno, in ragione del superamento del periodo di trentasei mesi di lavoro a tempo determinato – non si applica l'onere di impugnazione previsto dall'art. 32 della legge n. 183/2010 e pertanto alcuna decadenza può validamente contestarsi, nel caso di specie, al ricorrente.

Parimenti, con riguardo alla prescrizione eccepita da parte resistente, va evidenziato che essa fa riferimento a differenze retributive che invero non sono state richieste in ricorso, nel quale è stato chiesto, come già detto, esclusivamente il pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32 della legge n. 183/2010.

Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono. In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ente resistente, non può riconoscersi natura stagionale ai contratti a termine stipulati tra le parti e, conseguentemente, non può escludersi l'applicazione del d. lgs. n. 368/2001 e della stessa normativa comunitaria.

Segnatamente, i contratti versati in atti riportano tutti come mansioni di assunzione quelle di effettuazione di lavori meccanici in agricoltura, senza fare riferimento a una determinata cadenza stagionale; nei medesimi contratti, inoltre, le specifiche mansioni sono quelle di conduttore di macchine semplici e complesse, lavori di officina, lavori di riparazione e manutenzione dei mezzi in dotazione, di collaborazione con il Servizio di Meccanizzazione Agricola, nonché quelle di cui all'art. 1, comma 2, della L.R. n. 16/1998 nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, le quali non appaiono peraltro legate a una singola lavorazione a carattere stagionale, bensì alle esigenze più svariate determinate dal Centro di Meccanizzazione Agricola dell'Ente resistente.

A ciò si aggiunga che l'Ente non ha allegato in giudizio le precise attività alle quali negli anni è stato adibito il ricorrente, sicché non appare possibile verificare la fondatezza dell'eccepita natura stagionale dei contratti né condividersi l'applicazione di una disciplina speciale, derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 5, comma 4-bis, del d. lgs. n. 368/2001 e dalla normativa successiva in materia.

Esclusa la natura stagionale dell'attività svolta, i contratti a termine stipulati tra le parti oggi in causa sono, dunque, soggetti alla disciplina generale, con la precisazione che, come peraltro dedotto dallo stesso ricorrente, stante la natura pubblica dell'Ente resistente, è possibile procedere esclusivamente alla liquidazione del danno ex art. 36, comma 5, del d. lgs. 165/2001, e non alla conversione del contratto, dovendosi ritenere che il divieto di conversione opera in relazione alla natura giuridica del datore di lavoro, che è pacificamente di tipo pubblico (cfr. Cass. 1163/2008).

Sul punto, va ricordato che, secondo i principi affermati nella sentenza delle SS.UU. n. 5072/2016, nei casi di abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato oltre il limite massimo di durata dei trentasei mesi, bisognerà fare riferimento, per la liquidazione del danno ex art. 36, comma 5, del d. lgs. 165/2001, al criterio determinativo offerto dall'art. 32, comma 5, della l. 183/2010, la quale prevede – per l'ipotesi di illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato nel settore privato – che *“il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo*



un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604".

Le Sezioni Unite del 2016 hanno altresì chiarito che il danno di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. 165/2001 non è riferibile alla mancata conversione del rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato, visto che nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni il lavoratore – stante il divieto di conversione legislativamente previsto – non può reclamare un tale diritto, trattandosi piuttosto del danno per la perdita della chance di conseguire, con percorso alternativo, l'assunzione mediante concorso nel pubblico impiego o la costituzione di un ordinario rapporto di lavoro privatistico a tempo indeterminato, risarcibile *"nella misura in cui l'illegittimo (soprattutto se prolungato) impiego a termine abbia fatto perdere al lavoratore altre occasioni di lavoro stabile"*, e hanno precisato che entro i limiti di cui all'art. 32, comma 5, della l. 183/2010 il danno è presunto con conseguente esonero del lavoratore dall'onere della prova e ferma restando la possibilità per il lavoratore che assuma di aver subito un danno in misura superiore rispetto a quella risultante dall'applicazione della suddetta indennità forfetizzata di offrire la prova del maggior danno.

Orbene, nel caso di specie, si osserva che la parte ricorrente non ha fornito prova concreta del danno sofferto per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine, sicché quest'ultimo – giusti i principi testé ricordati – deve presumersi sussistere entro i limiti dell'indennità forfetizzata di cui all'art. 32, comma 5, della l. 183/2010, che, in applicazione dei criteri di cui all'art. 8 della l. 604/1966, tenuto conto in particolare della durata complessiva (circa venti anni) del rapporto di lavoro intrattenuto dal ricorrente con l'Ente resistente in esecuzione dei contratti a termine, delle dimensioni dell'ente e dell'entità della violazione in rapporto al numero consistente dei rinnovi (criterio del comportamento delle parti), pare adeguato determinare nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, rispetto alle quali, trattandosi di rapporto di pubblico impiego, vanno liquidati solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria (si veda, sul punto, Consiglio di Stato 11 febbraio 2013 n. 748).

Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.

Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'Ente di Sviluppo Agricolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine intercorsi tra le parti, di un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla data della presente condanna al soddisfo;

condanna altresì l'Ente di Sviluppo Agricolo al pagamento, in favore del
ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 2.100,00
euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge
e ne dispone la distrazione in favore degli avv.ti Salvatore Vaccaro e
Mariangela Acquisto dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Agrigento, il 02 febbraio 2021

Il Giudice del Lavoro
Alfonso Pinto



**AVVOCATURA DELLO STATO
PALERMO**

Cont. 2510-2019 Proc. Giulio Sorrentino

**ESA - ENTE SVILUPPO AGRICOLO SICILIA
Via Libertà, 201B
90143 PALERMO**

**OGGETTO: PATTI PIETRO c/ESA Ente Sviluppo Agricolo Centro Meccanizzazione Agricola
- Tribunale di Agrigento - R.G. 646/2019.**

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si comunica che la sentenza risulta passata in giudicato e, pertanto, si invita codesta Amministrazione ad adempiere tempestivamente al dictum giudiziale.

Si resta a disposizione.

**L'INCARICATO
Giulio Sorrentino
Procuratore dello Stato**

L'AVVOCATO DISTRETTUALE

ESA - ENTE SVILUPPO AGRICOLO S - direzione generale@esa.esisviluppoagricolo.it - 4306 - 10/02/2023 - P. 2008a AL 25/10/2019

AVV. MARIANGELA ACQUISTO

Piazza On. Vaccaro n. 8

92025 Casteltermini

CF. CQSMNG86E59A089F

P.IVA 2916180843

Spett.le

PATTI PIETRO

Via Grazia Deledda, 40

92026 Favara (AG)

C.F.PTTPTR60S11A089K

FATTURA pro - forma

N. 05 del 16/02/2023

DESCRIZIONE PRESTAZIONE	
Vs. dare per la prestazione professionale nel proc. Civile rito del lavoro c/o ESA definito con Sentenza del Tribunale di Agrigento n. 82/2021 del 02/02/2021	
	1050,00
ONORARI E DIRITTI	
Spese generali ex art.13(15% onorario)	157,50
totale imponibile	1207,50
Contributi Previdenziali (4%)	48,3
TOTALE DA PAGARE	1255,80

La somma dovuta può essere pagata mediante versamento sul seguente codice iban sul conto c/o Unicredit - Agenzia di Casteltermini **IBAN: IT92D0200882891000300490732**

Operazione in franchigia da IVA ART,1 Commi 54/89 L.190/2014

Non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del comma 67 L.190/2014

Il presente documento non costituisce fattura valida ai fini del DPR 633/72e la fattura definitiva sarà emessa al momento dell'effettivo pagamento.

FIRMA

STUDIO LEGALE
AVV. SALVATORE VACCARO
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 38- 92025 CASTELTERMINI (AG)
P.I. N. 02817210848 - TEL. /FAX 0922/070268

SIG.
PATTI Pietro
Via Grazia Deledda, 40-
92026 FAVARA (AG)
C.F. PTTPTR60S11A089K

FATTURA pro-forma
05 del 16/02/2023

Descrizione prestazione	Spese art. 15	Spese Gen.	Onorario
Vs. dare per la prestazione professionale nel Proc. Civile-Rito del Lavoro c/o ESA- definito con sentenza del Tribunale di Agrigento n° 82/2021 del 02/02/2021.			
ONORARI E DIRITTI			€ 1.050,00
SPESE GENERALI 15%			€ 157,50
SPESE RICHIESTA PARERE			€ -
TASSA REGISTRAZIONE SENTENZA			
		SOMMANO	€ 1.207,50

MODALITA' DI PAGAMENTO		
Operazione effettuata aa ai sensi dell'art. 1- commi 54-89 Legge 190/2014; pertanto non soggetta ad IVA ne a ritenuta di acconto a sensi dell'art. 1- comma 67 Legge 190/2014.	Importo Onorario	€ 1.207,50
	Contr. C.P.A. 4%	€ 48,30
	Spese ant. Art. 15	
	Spese liquidate	
	TOTALE FATTURA.	€ 1.255,80
	NETTO DA PAGARE	€ 1.255,80

La somma dovuta può essere pagata mediante versamento sul seguente codice Iban sul conto c/o BCC di San Biagio Platani-Agenzia di Casteltermini

IT 85 B088 0082 8900 00000201483

Il presente documento non costituisce fattura valida ai fini del DPR 633/72 e la fattura definitiva sarà emessa al momento dell'effettivo pagamento



REGIONE SICILIANA
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Via Libertà nr. 203 – C.F. 80830820826
90143 Palermo (PA)

VERBALE DEL COLLEGIO STRAORDINARIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE n. 15 del 10/07/2023

In data **10/07/2023** alle ore **10,00**, presso la sede legale degli uffici amministrativi dell'E.S.A. Ente Sviluppo Agricolo, in Palermo, *via Libertà n° 203*, si è riunito, previa regolare convocazione, il *Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti*, nelle persone di:

Dott. Caterina Agate	Presidente	Presente
Dott. Eustachio Cilea	Componente	Presente
Dott. Vincenzo Marinello	Componente	Presente

Per procedere alla trattazione del seguente ordine del giorno:

- Verifica di Cassa al 30/06/2023
- Esame proposte deliberative debiti fuori bilancio;
- Varie ed eventuali.

Il Collegio, preliminarmente, acquisisce al proprio protocollo la seguente posta e documentazione:

ns. prot. n. 57 del 10/07/2023 – nota Servizio Economico e Finanziario prot. n. 5669 del 06/07/2023 – oggetto: “Verifica di Cassa al 30/06/2023 – Trasmissione documentazione ;

ns. prot. n. 58 del 10/07/2023 – mail del 27 giugno 2023 – trasmissione proposta deliberativa debiti fuori bilancio – AVIOGAS;

ns. prot. n. 59 del 10/07/2023 – mail del 06 luglio 2023 – trasmissione n.11 proposte deliberative inerenti a debiti fuori bilancio (dalla C2 alla C12);

Si passa alla verifica di cassa al 30/06/2023 i cui esiti vengono riportati nell'allegato n. 1, quale parte integrante e sostanziale del presente verbale. Si precisa che non si è potuto procedere alla verifica della cassa economale per un improvviso impegno personale dell'Economista che non è potuto esser presente, si rinvia la stessa ad una prossima data da concordare. In merito alla verifica di cassa al 30/06/2023, il Collegio ribadisce la **necessità di acquisire, alla luce delle ultime sentenze favorevoli all'Ente che hanno previsto lo svincolo di somme precedentemente pignorate, una relazione dettagliata dalla Direzione Generale sullo stato dei contenziosi in essere, relativi eventuali pignoramenti e rischi di soccombenza.**

Si passa quindi al secondo punto dell'O.d.G. con l'esame delle proposte deliberative aventi ad oggetti debiti fuori bilancio, acquisiti con mail del 27 giugno e 6 luglio 2023, numerate sotto le lettere da “C1” a “C12”. Il Collegio chiamato il Dirigente dell'Area Affari Generali e risolti alcuni quesiti in merito alle suddette proposte rende il parere di propria competenza sulle proposte: “C1, C2, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12”, redigendo appositi verbali allegati quali parte integrante e sostanziale del presente sotto la lettera “A, B, C, D, E, F, G, H e I”. In merito il Collegio ricorda alla Governance l'obbligo di verifica delle responsabilità per gli eventuali danni erariali scaturenti dai suddetti debiti fuori bilancio.

In ordine al terzo punto all'Ordine del Giorno il Collegio prende atto dell'attestazione resa dell'O.I.V. in merito agli obblighi di pubblicazione degli atti in capo all'E.S.A. ex D. Lgs. 33/2013.

Si ricorda infine, che ai sensi del art. 193 del TUEL entro il 31 luglio l'Ente dovrà provvedere con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, si invitano pertanto gli uffici a provvedere entro i termini di legge.

Alle ore 14,00 viene chiuso il presente verbale, dando mandato alla segretaria di provvedere a tutti gli adempimenti previsti e necessari, in conformità allo statuto e alle leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Caterina Agate

Dott. Eustachio Cilea


Dott. Vincenzo Marinello

(Presidente)

(Componente)

(Componente)





REGIONE SICILIANA
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Via Libertà nr. 203 – C.F. 80020830826
90143 Palermo (PA)

***Parere reso dal Collegio Straordinario dei Revisori - Allegato sotto la lett. "G" –
Verbale nr. 15/2023 del 10.07.2023***

In data 10/07/2023, si è riunito, previa regolare convocazione, il *Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti*, nelle persone di

Dott. Caterina Agate	Presidente in rappresentanza dell'Assessorato all'Economia	Presente
Dott. Eustachio Cilea	Componente effettivo in rappresentanza dell'Assessorato all'Agricoltura Sviluppo rurale e alla pesca	Presente
Dott. Vincenzo Marinello	Componente effettivo in rappresentanza del dell'Assessorato all'Agricoltura Sviluppo rurale e alla pesca	Presente

per procedere alla trattazione del seguente Ordine del Giorno: Riconoscimento debito fuori bilancio.

PREMESSO

-Che in data 06/07/2023 l'ESA, con nota trasmessa a mezzo mail, chiedeva parere sulla Deliberazione del Consiglio di amministrazione avente per oggetto: **"Patti Pietro c/ESA – esecuzione sentenza 82/2021 del 02/02/2021 Tribunale di Agrigento – sfavorevole per l'Ente. Riconoscimento debito fuori bilancio"**

VISTI

-l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 prevede che gli enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive;
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, ...;
- ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- l'art. 239, comma 1, lett. b), n.6 del TUEL, il quale stabilisce che l'Organo di revisione rilascia pareri in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

PRESO ATTO

- Che con sentenza 82/2021 del Tribunale di Agrigento, resa nel giudizio iscritto al n. 646/2019 R.G., passata in giudicato, l'Ente è stato condannato al pagamento in favore del ricorrente – per illegittima reiterazione dei contratti a termine – di un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento percepita, oltre interessi legali fino al soddisfo e rifusione delle spese di lite liquidate complessivamente in € 2.100,00 per compensi oltre spese generali, IVA e Cpa;



- Visto il parere dell'Avvocatura Distrettuale di Palermo;
- Preso atto che gli uffici hanno quantificato in € 24.430,84 il debito complessivo scaturito dalla suddetta sentenza posto a carico dell'ESA, di cui:
 - o € 21.919,24 sorte capitale e interessi legali;
 - o € 2.511,60 per spese legali;
- Che la procedura di attivazione dei debiti fuori bilancio è stabilita dagli articoli 193,194 e 239 del TUEL e l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi inderogabile considerato che il significato del provvedimento del Consiglio di Amministrazione non è quello di riconoscere una legittimità del debito, che già esiste, ma di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno;
- Che il Consiglio di Amministrazione è competente per l'approvazione del presente debito fuori bilancio;
- Del recente orientamento della Corte dei conti che ha posto particolare attenzione sulla imprescindibile attività valutativa da parte dell'Organo consiliare in relazione alla possibilità di disporre in via d'urgenza il pagamento, nelle more del successivo provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che il riconoscimento di tale debito rispetta i principi contabili e le norme di legge.

CONSIDERATO

- Il parere favorevole di Regolarità Tecnica;
- Il parere favorevole di Regolarità Contabile.

RITENUTO

- che la spesa di cui all'oggetto della deliberazione è da ritenersi urgente ed indifferibile, al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi;

ESPRIME

parere favorevole in merito alla Deliberazione del Consiglio di amministrazione avente per oggetto: **“Patti Pietro c/ESA – esecuzione sentenza 82/2021 del 02/02/2021 Tribunale di Agrigento – sfavorevole per l'Ente. Riconoscimento debito fuori bilancio”**

Si ricorda che il riconoscimento di debiti fuori bilancio vanno trasmessi alla competente procura della Corte dei Conti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Caterina Agate (Presidente)

Dott. Eustachio Cilea (Componente)

Dott. Vincenzo Marinello (Componente)

